

LEGGE 7 marzo 1996 , n. 108

Disposizioni in materia di usura.

Vigente al : 3-5-2023

ART. 17.

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale o con atto notarile su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. (12) (14) (16) ((17))

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'[articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). (9)

4. Il decreto o l'atto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. (9) (16) ((17))

5. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#). (9)

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 novembre 1995, n. 480](#). La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione. (16) ((17))

6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio.

AGGIORNAMENTO (9)

Il [D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#) ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

AGGIORNAMENTO (12)

Il [D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116](#) ha disposto (con l'art. 27, comma 4) che "All'[articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108](#), le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data".

AGGIORNAMENTO (14)

Il [D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116](#), come modificato dal [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.

AGGIORNAMENTO (16)

Il [D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#) ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

AGGIORNAMENTO (17)

Il [D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#), come modificato dalla [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#), ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

ART. 18.

1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale puo', con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO